



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo



composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere (relatore)
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 9 aprile 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015/16/17 del Comune di Barete (AQ)
visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";
visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti*

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l’articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR relativa alle *“Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata”* nell’ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs.n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, relativa all'approvazione delle *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015”*, successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29/2016/AUT/INPR;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2017;

vista la deliberazione n. 16/2019/INPR, del 14 febbraio 2019, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il *“Programma di controllo sulla gestione per l’anno 2019”*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni relative alle aree di attività di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6;

vista l’ordinanza del 6 aprile 2020, n. 15, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Francesca Paola ANELLI;

FATTO E DIRITTO

L’articolo 148-*bis* del Tuel ha attribuito più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell’esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa

sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Nei casi più gravi, la Sezione ha la possibilità di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'articolo 148-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-*bis*) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-*bis*, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario si dimostra comunque funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016 e 2017 del Comune di Barete (AQ), l'Organo di revisione, nell'apposita relazione, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità.

Il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sulla gestione di parte corrente, sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, sulla gestione della liquidità, nonché, sull'evoluzione del risultato di amministrazione. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità e di regolarità segnalati nella pronuncia sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Con nota istruttoria del 20 novembre 2019, protocollo n. 4295, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di Barete (AQ) delucidazioni e documentazione integrativa in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti di gestione 2015-2016-2017 e al riaccertamento straordinario dei residui. Con nota del 28 novembre 2019, protocollo n. 3475, assunta in pari data al protocollo della Sezione, l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016 e 2017 del Comune di Barete (AQ), all'esito dell'istruttoria svolta, si osserva che dal riaccertamento straordinario dei residui, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 29 aprile 2015, esecutiva ai sensi di legge, scaturisce un risultato di amministrazione (parte disponibile) pari a € 157.148,28 che ha avuto negli esercizi successivi la seguente evoluzione:

	Risultato contabile al 01.01.2015 dopo riaccertamento straordinario	2015	2016	2017
Risultato di amministrazione	449.749,29	447.148,90	469.156,68	532.098,95
Accantonamenti	-144.918,57	-173.043,18	-64.680,26	-100.576,24
Vincoli	0,00	0	-47.274,11	-71.010,17
parte destinata agli investimenti	-147.682,44	-166.099,60	-166.099,60	-166.099,60
Risultato di amministrazione parte disponibile	157.148,28	108.006,11	191.101,71	194.412,94

La gestione della liquidità presenta valori positivi in tutte le annualità in esame e non ricorre nei tre anni in esame, né ad anticipazioni di tesoreria né ad anticipazioni di liquidità. L'evoluzione del fondo di cassa negli esercizi considerati è la seguente:

	2015	2016	2017
Fondo di cassa	4.326.448,84	3.972.214,75	2.180.681,94
Di cui fondi vincolati	0,00	0,00	0,00

In relazione ai fondi vincolati (che come si vede nel prospetto risultano in tutti e tre gli esercizi pari a zero) questa Sezione ha chiesto all'Ente delucidazioni in merito all'adozione o meno della determina relativa alla costituzione della cassa vincolata nei tre anni in considerazione. A tal fine si ricorda che il punto 10.6 dell'allegato 4-2 del decreto legislativo 118 del 2011 impone "all'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data." Con nota del 28 novembre 2019, protocollo n. 3475, assunta in pari data al protocollo della Sezione, l'Ente ha dichiarato che *"nel triennio non si è provveduto alla determinazione delle cassa vincolata e che è stata determinata solo nell'anno 2018 (giusta determina n. 4/fin del 28/01/2019) in quanto la cassa vincolata scaturisce solo dai fondi per la ricostruzione privata post sisma 2009 e quindi interessa un solo capitolo sia in entrata che in uscita e pertanto di facile controllo."*

La Sezione ha chiesto chiarimenti in merito al permanere al termine del triennio, dopo le operazioni di riaccertamento, di residui attivi e passivi d'importi significativi. Con nota n. 3475 del 28 novembre 2019 il comune ha chiarito che *"la maggioranza dei residui attivi e passivi sono quelli del titolo IV delle entrate e del titolo II delle uscite e sono relativi alla ricostruzione pubblica e privata"* (sisma 2009).

La Sezione evidenzia, infine, che il Comune in esame presenta un indice di tempestività dei pagamenti pari a 28 giorni nel 2015, 14 giorni nel 2016, mentre non risultano pubblicati i dati relativi all'esercizio 2017. A tale proposito, si ricorda che l'indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale ed annuale), unitamente agli altri dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza (ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici) ex art. 33 d.lgs. 33/2013, è funzionale alla verifica dell'effettivo rispetto dei tempi di pagamento. Si rammenta, in proposito, come la violazione degli obblighi di trasparenza possa esporre il dirigente a responsabilità disciplinare e contabile secondo il disposto dell'art. 46 d.lgs. 33/2013. Inoltre, il mancato

rispetto dei termini di pagamento comporta per il Comune il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori e consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora. Si invita, pertanto, l'ente a procedere senza indugio agli adempimenti previsti dalla legge in materia di tempestività dei pagamenti, attuando tutte le misure necessarie.

Si rileva, poi, che il Comune di Barete risulta avere adottato un regolamento interno per disciplinare le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000, ma non ha provveduto alla trasmissione degli elenchi delle spese sostenute negli esercizi in esame, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138 del 2011.

Come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUPS) il Comune di Barete (AQ), con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23 dicembre 2019 ha approvato, il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ed ha provveduto all'invio dello stesso alla Sezione regionale di controllo¹. Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un adempimento per l'Ente, esprime con eshaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sez. aut. n. 19 del 2017.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità/irregolarità sopra evidenziate.

INVITA

- l'Ente al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- l'Organo di revisione a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

¹ Il Comune di Barete (AQ) detiene una partecipazione societaria diretta pari allo 0,25% nella società ACIAM s.p.a. il cui oggetto sociale principale è lo smaltimento e trattamento rifiuti solidi urbani e rifiuti domestici per la quale non si prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Barete (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2020.

L'Estensore

F.to Francesca Paola ANELLI

Il Presidente

F.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in Segreteria il 20 aprile 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

F.to Lorella GIAMMARIA